



CONSIGLIO REGIONALE

Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Abruzzo

Deliberazione n. 27 del 03/06/2026

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 2/2026 relativo alla società XXX, fornitrice del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "XXX".

L'anno duemilaventisei, il giorno 03, del mese di giugno, alle ore 9,30, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, presso gli uffici di L'Aquila, così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana	x		
Componenti	Roberta Galeotti	x		
	Gaetano Di Tommaso		x	

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo del 08/11/2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/XX/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come successivamente modificata con delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14/12/2022, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 31/03/2023 dal Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo e dal Presidente del Corecom Abruzzo e visto in particolare l’art. 5 che delega al Corecom l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTA la deliberazione n. 22 del 17 ottobre 2025, recante “*Disposizioni in merito alle emittenti televisive locali da sottoporre al monitoraggio e alla realizzazione della ricerca tematica in ambito televisivo locale per l’anno 2025 e indirizzi in ordine all’affidamento in outsourcing del servizio di monitoraggio e realizzazione di corrispondenti ricerche tematiche per il triennio 2025/2027*”;

VISTA, altresì, la comunicazione del 20 ottobre 2025 (prot. int. n. 95XX), trasmessa ai Co.re.com. del Molise e del Lazio, con la quale – in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.1 del *Compendio delle procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza radiotelevisiva* – il Co.re.com. Abruzzo ha informato i predetti Comitati che, con la succitata deliberazione n. 22/2025, è stato disposto di sottoporre a monitoraggio, per l’anno in corso, le seguenti emittenti televisive locali:

1. XXX
2. XXX
3. XXX
4. XXX

DATO ATTO che il Co.Re.Com. Molise, con nota acquisita agli atti, prot. int. n. 9817 del 20/10/2025, ha riferito che l’emittente XXX(LCN XX) è già stata oggetto di monitoraggio da parte del medesimo Co.Re.Com. nel primo semestre 2025, e che tutte e cinque le emittenti televisive regionali registrate nei tribunali del Molise e nel Roc (XXX) risultano oggetto di monitoraggio annuale;

DATO ATTO, inoltre, che il Corecom Lazio, destinatario della medesima comunicazione del 20 ottobre 2025, con la quale il Corecom Abruzzo ha rappresentato la decisione di includere l'emittente XXX(LCN XX) nel campione oggetto di monitoraggio per l'anno 2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro né ha segnalato l'avvio di analoghe attività di monitoraggio sul medesimo marchio nell'ambito territoriale di propria competenza;

VISTA la nota prot. n° 11455/2025 del 9 dicembre 2025, consegnata in pari data via pec alla società XXX S.r.l., al fine dell'esercizio delle proprie competenze in materia di vigilanza sulle trasmissioni televisive locali, con la quale è stata richiesta la produzione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa, di copia della programmazione diffusa nel periodo dall'08/09/2025 al 14/09/2025 sul servizio media audiovisivo locale "XXX", tramite caricamento dei relativi file audio/video su apposito cloud dedicato;

DATO ATTO che, in riscontro alla citata nota la Società XXX S.r.l solo in data 29 dicembre 2025 ha inoltrato una comunicazione a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 12282 del 30/12/2025, dichiarando in termini generici, di avere ottemperato alla richiesta dell'Ufficio, limitandosi a riferire l'avvenuta trasmissione delle «*registrazioni utili al controllo*», senza fornire indicazioni puntuali in ordine al periodo temporale effettivamente coperto dal materiale reso disponibile;

VISTO il Report finale trasmesso dalla citata società monitorice Infojuice srl, acquisito al prot. n. 715 del 21 gennaio 2026, dal quale è emerso che l'attività di analisi, con riferimento all'emittente XXX (LCN XX), è stata svolta sul periodo temporale compreso tra il 17 ed il 23 settembre 2025, in quanto le registrazioni effettivamente rese disponibili dall'operatore risultavano limitate a tale arco temporale, con la conseguenza che la messa a disposizione del materiale non ha consentito la verifica della programmazione riferita alla settimana dall'8 al 14 settembre 2025, individuata dal Corecom Abruzzo con deliberazione n. 22 del 17 ottobre 2025, come successivamente modificata dalla deliberazione n. 29 del 24 novembre 2025;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento della preistuttoria, dott. Andrea Di Muro, del 09/03/2026 che ha rilevato, rispetto alla fattispecie esaminata, che si ritengono sussistenti i presupposti della violazione, da parte della società XXX S.r.l., delle disposizioni previste in ordine all'obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi di cui all'art. 8, comma 2 del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS e dell'art. 20, comma 5, della L. n. 223/90, relativamente ai programmi diffusi sul servizio media audiovisivo locale "XXX" nel periodo dall' 08/09/2025 al 14/09/2025;

RICHIAMATO l'art. n. 8, comma 2 del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS che recita: "*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione*";

RICHIAMATO altresì l'art. 20, comma 5, della L. n. 223/90 che stabilisce: *“I concessionari privati sono ... tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”*;

VISTO l'atto di accertamento e contestazione n. 2/2026 notificato via PEC dal Corecom Abruzzo alla società XXX S.r.l. in data 10/03/2026 alla luce della presunta violazione, per i fatti sopra descritti, delle disposizioni di cui all' art. n. 8, comma 2 del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS e dell'art. 20, comma 5, della L. n. 223/90;

PRESO ATTO che, in data 12/03/2026, entro i termini concessi per il deposito delle memorie, la società XXX S.r.l. ha presentato il proprio atto difensivo, acquisito via PEC in pari data al prot. n. 2851, deducendo: 1) la *“tardività della richiesta istruttoria del Corecom”* del 9 dicembre 2025, in quanto intervenuta (*“oltre”* e poi *“a ridosso”*) *“della scadenza del termine legale di conservazione”* previsto dall'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi, con conseguente difficoltà oggettiva nel produrre integralmente il materiale richiesto entro il termine di dieci giorni assegnato; 2) la *“violazione dei principi di correttezza, tempestività e buon andamento”* dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ritenendo che la richiesta, è stata formulata *“oltre”* e poi *“a ridosso”* della scadenza del termine di conservazione, tanto da porsi in contrasto con i principi di economicità, efficacia, buona fede e leale collaborazione tra amministrazione e privati; 3) il *“rispetto dell'obbligo di conservazione previsto dall'art. 20, c. 5, della legge n. 223 del 1990”*, sostenendo che la normativa impone esclusivamente la conservazione delle registrazioni per il periodo di *“novanta giorni”* dalla diffusione dei programmi, senza prevedere un obbligo di disponibilità oltre tale termine, e rappresentando di avere comunque trasmesso all'Autorità i *“file tecnicamente disponibili”* nei propri archivi; 4) di aver avuto un comportamento collaborativo nei confronti del Corecom, richiamando i *“principi di leale collaborazione”*, sostenendo di aver *“tempestivamente riscontrato la richiesta”* trasmettendo il materiale reperibile nei propri archivi tecnici; 5) l' *“assenza dell'elemento soggettivo”* dell'illecito, ritenendo che, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, non possa configurarsi alcuna condotta dolosa o colposa, atteso che l'eventuale indisponibilità di parte delle registrazioni sarebbe riconducibile esclusivamente alla tempistica della richiesta amministrativa e non a comportamenti imputabili alla società;

RICHIAMATA integralmente la relazione del responsabile del procedimento di vigilanza n. 2/2026 e vista la proposta del 26/05/2026, dal Dirigente del Servizio di Supporto alle Autorità Indipendenti, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX S.r.l., per l'avvenuta violazione delle norme poste a presidio dell'obbligo di conservazione e messa a disposizione integrale delle registrazioni previsto dall' articolo 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/e dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento ai programmi trasmessi nella settimana dall'8/09/2025 al 14/09/2025 sull'emittente locale *“XXX”* (LCN XX), consistente nel pagamento della sanzione amministrativa in misura superiore al minimo edittale previsto dall'articolo 67, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ovvero € 700,00 (settecento/00), per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d) del medesimo art. 67 del nuovo TUSMA;

RITENUTO di avallare la proposta predetta,

DELIBERA

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 10 del *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, alla luce delle ragioni espresse nella relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 2/2026, l'avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX S.r.l., avente sede legale in XXX, fornitrice del servizio di media audiovisivo locale “XXX”, per la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS e dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella misura superiore al minimo edittale previsto in € 700,00 (settecento/00) ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) e comma 5, del D. Lgs. 208/2021, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d) del medesimo art. 67 del nuovo TUSMA per non aver ottemperato all'obbligo di conservazione integrale delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'08/09/2025 al 14/09/2025 sull'emittente locale “XXX”;

2. di dare mandato alla Struttura di supporto di procedere all'avvio delle conseguenti attività amministrative di competenza.

Il Segretario Verbalizzante

f.to D.ssa Tiziana Grassi

Il Presidente

f.to Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e